

**IL COMITATO CONSULTIVO  
PER L'APPLICAZIONE DELLE NORME ANTIELUSIVE**

nella seduta del 9 dicembre 2004, udita la relazione del prof. Francesco Tesauro, ha espresso il seguente parere.

Con istanza datata -----, il -----, quale Presidente del Collegio Sindacale del Consorzio -----, con sede in -----, presentava, “unitamente al ----- consulente fiscale del medesimo Consorzio”, interpello all'Ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate di -----, con cui richiedeva un parere sull'interpretazione dell'art. 74 (allora vigente) del Testo unico imposte dirette, allegando un elaborato anonimo, attribuito al predetto consulente.

Con nota datata -----, l'Ufficio di ----- dell'Agenzia delle Entrate trasmetteva l'istanza alla Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo che fosse da ricondurre alla procedura di interpello c.d. ordinario, di cui all'art. 11 della Legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente).

Con lettera raccomandata datata -----, il ----- comunicava all'Ufficio di ----- e alla Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate il ritiro dell'istanza, preannunciandone la ripresentazione da parte del Presidente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio.

Con lettera datata -----, il -----, quale Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio, richiamando l'istanza presentata dal -----, interpellava la Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 21 della legge n. 413 del 30 dicembre 1991,

Trascorso il termine di cui all'art. 21, comma 10, della legge citata n. 413 del 1991, con istanza datata -----, il -----, quale Presidente, richiedeva il parere del Comitato.

Il Comitato premette che, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del Decreto ministeriale 13 giugno 1997, n. 194. - *Regolamento concernente l'organizzazione interna, il funzionamento e le dotazioni finanziarie del comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive* - “La richiesta di parere di cui ai commi 2 e 10 dell'art. 21, l. 30 dicembre 1991, n. 413, rivolta al Ministero delle finanze - Segretariato generale, segreteria del comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive presso l'ufficio per l'informazione del contribuente è indirizzata alla direzione regionale delle entrate competente in relazione al domicilio fiscale del richiedente e deve essere spedita a mezzo del servizio postale in plico raccomandato con avviso di ricevimento.

Inoltre, ai sensi del comma 2 del predetto art. 5, “La richiesta deve contenere, a pena di inammissibilità:

- a) i dati identificativi del contribuente o del suo legale rappresentante e delle altre parti interessate;
- b) la dettagliata e precisa esposizione del caso concreto, nonché della soluzione interpretativa prospettata;

- c) l'indicazione dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni;
- d) la documentazione necessaria per l'emissione del parere, corredata da relativo elenco;
- e) la sottoscrizione del contribuente o del suo legale rappresentante”.

Infine, a norma del comma 3, “Alla richiesta di parere deve essere allegata copia della documentazione rilevante ai fini della individuazione e della qualificazione della fattispecie prospettata, nonché della reale portata dell'operazione. Deve essere altresì allegata copia della preventiva richiesta presentata al dipartimento delle entrate, con l'indicazione degli estremi di spedizione, e dell'eventuale risposta fornita dal dipartimento medesimo”.

Ciò premesso, il Comitato ritiene che, nella specie, la richiesta datata -----, a firma del ----, non presenta i requisiti di ammissibilità previsti dal comma 2 dell'art. 5, in quanto non contiene:

- i dati identificativi del contribuente o del suo legale rappresentante;
- la dettagliata e precisa esposizione del caso concreto, nonché della soluzione interpretativa prospettata;
- la documentazione necessaria per l'emissione del parere, corredata da relativo elenco.

Il Comitato reputa in particolare che neppure dallo studio, non sottoscritto, allegato alla richiesta, si desume “la dettagliata e precisa esposizione del caso concreto”, in quanto non viene in esso indicato, con il rigore richiesto dalla citata disposizione, quali siano le spese (di pubblicità, ovvero di rappresentanza, ovvero di sponsorizzazione), in ordine alle quali viene richiesto il parere.

Nello studio si assume che il Consorzio, che ha “come oggetto istituzionale ....l'obbligo di acquistare e realizzare mezzi, servizi pubblicitari, e promozionali”, sarebbe legittimato a dedurre integralmente le spese di cui trattasi nell'esercizio in cui sono sostenute, “non verificandosi, nei suoi confronti, situazione riconducibili all'articolo n. 74, comma 2”, ma non viene peraltro allegato lo Statuto del Consorzio, come previsto dal comma 2, lett. d) del predetto art. 5 (né viene indicata la norma, in forza della quale nei confronti di determinati soggetti, in ragione del loro oggetto sociale, non si applicherebbero i limiti di deducibilità delle spese di pubblicità, propaganda e rappresentanza).

L'istanza, già per tali motivi, è inammissibile; di conseguenza, non occorre accertare se sussistono incertezze sull'identità del legale rappresentante dell'Ente e se i dati identificativi del contribuente possono essere validamente desunti dalla istanza del ----- inoltrata alla Direzione regionale o dalla prima istanza presentata all'Ufficio di -----.

Per tali motivi, il Comitato esprime il seguente

**parere:**

a norma dell'art. 5, comma 2, Decreto ministeriale 13 giugno 1997, n. 194, la richiesta di parere di cui in motivazione, inoltrata al Comitato per l'applicazione delle norme antielusive dal -----, è inammissibile in quanto non contiene né la dettagliata e precisa esposizione del caso concreto, né la documentazione necessaria per l'emissione del parere, corredata da relativo elenco.